

## Verbale di deliberazione della Giunta Provinciale

### O G G E T T O:

Ulteriori modifiche alla deliberazione della Giunta provinciale n. 390 del 25 febbraio 2000, recante "Approvazione di indicazioni concernenti l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 e del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1998, n. 43-115/Leg. in materia di inquinamento acustico".

Il giorno **14 giugno 2002** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

### La Giunta provinciale

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**Lorenzo Dellai**

Presenti:

**ASSESSORE SOSTITUTO  
ASSESSORI EFFETTIVI**

**Roberto Pinter  
Remo Andreoli  
Oliva Berasi  
Silvano Grisenti  
Mauro Leveghi  
Mario Magnani  
Sergio Muraro  
Dario Pallaoro  
Marco Benedetti**

Assenti:

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**Marco Moreschini**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi);
- considerato che l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 ricomprende nell'ambito di applicazione del decreto: i luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché i pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto;
- visto il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215, a tenore del quale le disposizioni del regolamento medesimo non si applicano alle manifestazioni e agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzati secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), e dall'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 2001, n. 27-78/Leg.;
- visto in particolare l'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., a tenore del quale "lo svolgimento di attività temporanee - quali cantieri, manifestazioni e attività ricreative in luogo pubblico o aperto al pubblico - può essere autorizzato dal Comune anche in deroga ai limiti stabiliti dalle norme richiamate dall'articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10. In tal caso, il comune prescrive l'adozione delle misure necessarie per ridurre al minimo le emissioni acustiche e individua le fasce orarie entro le quali possono essere esercitate tali attività.";
- visto inoltre l'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., a tenore del quale "il comune può autorizzare il superamento dei limiti stabiliti dalle norme richiamate dall'articolo 60 della legge

provinciale 11 settembre 1998, n. 10, ai fini dell'esercizio e dello svolgimento dei servizi pubblici essenziali e di manifestazioni in occasione di festività, prescrivendo l'adozione delle misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo ed eventualmente determinando fasce orarie entro le quali possono essere esercitati tali servizi e manifestazioni”;

- preso atto che a seguito delle numerose richieste di chiarimento provenienti da operatori pubblici e privati in merito all'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215, veniva emanata la deliberazione della Giunta provinciale n. 390 di data 25 febbraio 2000 recante "Approvazione di indicazioni concernenti l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 e del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1998, n. 43-115/Leg. in materia di inquinamento acustico";
- rilevato che con propria deliberazione n. 153 del 26 gennaio 2001 è stata sostituita la lettera c) del punto 1) della precitata deliberazione n. 390 del 2000, ridefinendo la nozione di temporaneità delle manifestazioni che si svolgono all'interno o all'esterno dei pubblici esercizi, quali esibizioni occasionali di orchestre o di gruppi musicali;
- ritenuto di formulare ulteriori indicazioni per la corretta applicazione delle precitate norme statali e provinciali, con riferimento a fattispecie non riconducibili alle attività ricreative, di spettacolo o musicali che si svolgono, con carattere di temporaneità, nei pubblici esercizi;
- riconosciuto infatti che un ampio ventaglio di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, turistiche, politiche, sociali e religiose si connotano per la temporaneità e/o episodicità del loro svolgimento, talchè si rende necessario fornire appropriate indicazioni ai comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), della legge n. 447 del 1995;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### d e l i b e r a

1. di introdurre, per le motivazioni espresse in premessa, dopo la lettera c) del punto 1) della propria deliberazione n. 390 del 25 febbraio 2000 – come sostituita dalla deliberazione n. 153 del 26 gennaio 2001 – la seguente ulteriore lettera:  
“c bis)” fatto salvo quanto indicato al precedente punto c), si considerano altresì manifestazioni a carattere temporaneo – qualora si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico – i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, le manifestazioni turistiche e sportive e i luna park, con l'impiego di sorgenti

sonore – amplificate e non – che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

In tali casi, la manifestazione deve essere preventivamente autorizzata dal comune ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 1995, nonché dell'articolo 11, comma 2, del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e s.m..

Nel rilascio delle autorizzazioni il comune deve considerare:

- a. i contenuti e le finalità della manifestazione;
- b. la durata della manifestazione;
- c. il periodo diurno o notturno in cui si svolge la manifestazione;
- d. la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiore ai limiti vigenti, con particolare riguardo ai recettori sensibili;
- e. la frequenza di manifestazioni o di altre attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- f. il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico e alle variazioni indotte nei volumi di traffico;

Nell'autorizzazione il comune può stabilire:

- a. eventuali valori limite da rispettare;
- b. limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento della manifestazione;
- c. prescrizioni per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo;
- d. l'obbligo – a cura del titolare, gestore o organizzatore della manifestazione – di informare preventivamente, con specifiche modalità, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Non sono soggette ad autorizzazione le feste religiose e patronali, nonché i comizi elettorali. Tuttavia, qualora il loro svolgimento comporti il superamento dei limiti normativamente fissati, quest'ultimo deve essere autorizzato dal comune ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg..

I comuni possono provvedere, con apposite norme regolamentari, a disciplinare l'esercizio delle attività temporanee di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e all'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215".

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.

-----